



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



ORDINANZA N° 131

Oggetto: Chiusura del ponte di collegamento tra la frazione di Arcè di Pescantina e il comune di Bussolengo.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 20.12.2016 – prot. 48555 del Sindaco di Bussolengo, avente ad oggetto la valutazione della proposta del progettista incaricato alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza del ponte in oggetto è emersa la nota pericolosità strutturale in cui versa il manufatto;

RILEVATO che l'intervento di messa in sicurezza del ponte inizieranno nella prima metà dell'anno 2017, ma che comunque lo stato attuale della struttura non consiglia il continuo passaggio di veicoli, pedoni e ciclisti;

RILEVATO inoltre, che con l'ordinanza dirigenziale n. 101 del 02.10.13, il comune di Bussolengo aveva provveduto a vietare il transito sul ponte di pedoni e ciclisti, così come il, comune di Pescantina con la propria ordinanza n. 116 del 02.10.2013.

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto di dover provvedere all'emanazione di un provvedimento di chiusura immediata del transito di veicoli, pedoni e ciclisti, al fine di assicurare la sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

VISTI gli artt. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

E' vietato il transito sul ponte di collegamento tra via Belvedere in Località Arce' e il comune di Bussolengo a qualsiasi titolo a veicoli, e pedoni, dalle ore 08:00 del 28.12.2016, fino all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto ed al ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla chiusura dell'accesso al ponte di Arcè in direzione di Bussolengo, con l'obbligo di predisporre la necessaria segnaletica verticale, secondo le prescrizioni degli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 (Codice della Strada);

il Comando della Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, (Codice della Strada), vigilino sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Comm. Sandrini Giacomo.

Che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet e nei luoghi di interesse;

e inviata a: Corpo di Polizia Municipale di Pescantina e Bussolengo, Comando Stazione Carabinieri di Pescantina; U. S. L. n° 22 di Bussolengo; Funzionario Area Tecnica Comune di Pescantina e di Bussolengo; Polizia Stradale di Verona e Bardolino.

Pescantina 24.12.2016



Il Sindaco
(Dott. Luigi Cadura)